



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**II TRIBUNALE di ANCONA**  
**Sezione II Civile**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello	Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice rel.
Dott.ssa Andrea Marani	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'omologa degli accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII N.R.G. PU  
promosso da \_\_\_\_\_ in persona del suo legale rappresentante *pro*  
*tempore*, con sede legale a \_\_\_\_\_

letto il ricorso depositato in data 31.01.2024;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito;

viste le opposizioni all'omologa depositate da AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI ANCONA e da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE- INPS

osservato che dalla documentazione allegata nonché dal contenuto del ricorso si evince la puntuale indicazione degli elementi del piano economico finanziario che consente l'esecuzione degli accordi

al ricorso risulta allegata la relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano redatta dal professionista indipendente, ex art. 56, comma 3 CCII; dalla stessa relazione si evince altresì l'idoneità degli accordi a soddisfare l'integrale pagamento dei creditori estranei, come da relativa attestazione del medesimo professionista incaricato ex art. 57, comma 4, CCII;

rilevato che la proposta di accordo, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € \_\_\_\_\_ è delineata come di seguito:

1. pagamento delle prededuzioni ai sensi dell'art. 6 lett. b CCII: € \_\_\_\_\_

2. pagamento dei creditori privilegiati per Euro
3. pagamento creditori chirografari per euro creditori chirografari Euro

In particolare la società ricorrente ha allegato la proposta di trattamento dei Crediti fiscali (Agenzia delle Entrate): per € (pari al 30,83% sul totale della debitoria) al lordo del debito di € riferiti a debiti in coobbligazione da scissione, con la debitrice principale ICI (di cui € Per tributo e il resto per sanzioni e interessi) e dei Crediti contributivi (Inps): € (pari al 32,93% sul totale debitoria). In tale ottica la ricorrente ha documentato come i debiti in transazione fiscale ex art. 63 CCII siano pari al 63,76 % (superiore quindi al 60%) della complessiva posizione debitoria dalché discende la decisività dell'adesione di entrambi gli enti ai fini dell'omologa dell'ADR.

All'esito di ulteriore integrazione della proposta sottoposta al vaglio dei creditori AdE e INPS la società ha previsto la percentuale di soddisfazione in favore di Erario pari al 40% e al creditore INPS il 53,87% del tributo, pari al 44,26 % del complessivo debito.

Evidenzia inoltre la ricorrente come il piano industriale della continuità aziendale dalla quale la ricorrente conta di ricavare le risorse per l'adempimento del piano sotteso all'accordo oltre ad essere stato attestato da professionista indipendente si sia palesato, nei fatti, affidabile e coerente con i dati prospettici ivi inseriti atteso che a distanza di alcuni mesi dalla redazione dello stesso, gli obiettivi previsti siano stati tutti rispettati ed in parte migliorati dalché si deduce l'insito valore azienda e l'ottimizzazione degli effetti della tutela del capitale societario e sociale del lavoro dipendente.

In relazione alla maggior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria la ricorrente ha valorizzato come la scelta della continuità aziendale costituisca il massimo sforzo disponibile per preservare il valore azienda che si estrinseca anche nel mantenimento dei 48 dipendenti attualmente occupati anche con l'obiettivo di consentire la miglior soddisfazione dei creditori.

In proposito l'attestazione del professionista indipendente ha chiarito come in ipotesi di alternativa liquidatoria non potrebbero essere previste neppure in astratto le percentuali di soddisfazione indicate per i creditori erariali e fiscali in considerazione, da un lato, della fisiologica contrazione dei valori di cessione esitata dalle procedure competitive e, dall'altro dall'lea liquidatoria in relazione al recupero dei crediti.

Sotto diverso parziale profilo e con specifico riguardo alla posizione di INPS la ricorrente ha ulteriormente precisato che la procedura di Liquidazione Giudiziale, comporterebbe un ulteriore costo come sopra indicato (ammortizzatori sociali in genere e anticipo su tfr), stimabile in non meno di a prescindere dalla circostanza che il rapporto di lavoro sia risolto per iniziativa del curatore oppure a seguito di sue dimissioni.

Infine la proponente ha insistito per l'omologa dell'accordo con applicazione del c.d. cram down fiscale e previdenziale sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge

ed in particolare di quelli di cui all'art 63 c. 2 bis cci che opera in "mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria" prevista dalla norma.

Nella specie i menzionati requisiti sarebbero da ritenere soddisfatti con conseguente applicabilità del c.d. cram down anche ai sensi dell'art.1bis comma 2 e 3 DL 69/23 ex L. 103/23 ove ritenuto applicabile *rationae temporis* secondo cui il Tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie "se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti (...) se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo." (c. 3). Ciò, purché siano fatte salve le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2, afferenti: alla natura non liquidatorio dell'accordo proposto, all'essenzialità dell'adesione dei creditori erariali e previdenziali ai fini del raggiungimento delle percentuali di legge, la proposta di soddisfacimento, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, risulti maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

In relazione poi al vaglio che il Tribunale deve operare sull'omologa forzosa ha ricorrente ha valorizzato l'orientamento formatosi fra i tribunali di merito secondo cui deve essere riconosciuta prevalenza all'interesse concorsuale rispetto a quello tributario, sul presupposto secondo cui la *ratio* della transazione fiscale che possano giustificare il cram down, risiedono non solo e non solo nell'interesse fiscale quanto piuttosto nell'interesse alla conservazione dei valori aziendali.

Da questi presupposti ulteriormente dovrebbe discendere come nella prospettiva dell'equilibrio tra i due interessi, la discrezionalità riconosciuta all'amministrazione finanziaria è bilanciata dal potere di riformare il rigetto della proposta transattiva assegnato al Giudice ordinario fallimentare in presenza della prova, di cui è onerata la società proponente, che nell'alternativa liquidatoria l'Erario otterrebbe una minore soddisfazione del proprio credito rispetto a quanto offerto nell'ambito dell'accordo di

ristrutturazione della proposta allo stesso collegata, evidenza che deve essere valorizzata nella relazione del professionista indipendente all'uopo allegata alla proposta.

Nella specie le conclusioni del professionista indipendente recano l'indicazione di un margine di maggior utilità per i creditori erariali e previdenziali che in sede di accordo otterrebbero il complessivo importo di € (€ Inps e € Agenzia Entrat) rispetto all'alternativa liquidatoria pari, nella migliore delle ipotesi prospettabile, pari ad .

I creditori Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Di Ancona e INPS hanno rispettivamente proposto opposizione all'omologa dell'ADR evidenziando profili di inammissibilità per abusivo utilizzo dello strumento nonché profili di mancata convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

**Ritiene il Collegio che l'accordo sia omologabile nel senso richiesto dalla proponente per le ragioni di seguito evidenziate.**

*In limine* va rilevata l'ammissibilità nella specie dell'accordo di ristrutturazione con richiesta di omologa forzata e di accordo con i creditori erariali e previdenziali ciò anche sul presupposto che gli unici creditori interessati dall'accordo siano suddetti creditori pubblici non ravvisandosi profili di abusivo utilizzo dello strumento di risoluzione della crisi.

In proposito tanto in ossequio al disposto di cui all'art. 63 CCII, applicabile *rationae temporis* avendo la proponente fatto legittimo affidamento, al momento della predisposizione degli accordi con i creditori erariale e previdenziale, su una norma sostanziale meno stringente di quella esitata dalla modifica operata dall'art. 1 bis l. 1037/2023, quanto *ad abundantiam* in relazione al menzionato art. 1 bis la ricorrente ha documentato la buona fede nelle trattative con i creditori "pubblici" tanto in relazione alla percentuale offerta (del 40% per AdE e superiore a detta soglia per INPS) quanto al vaglio di maggior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Vieppiù il creditore AdE all'esito delle lunghe trattative intercorse con la società ricorrente ha omesso di esprimere il proprio dissenso formale salvo poi depositare opposizione all'omologazione proponendo doglianze anche afferenti la dedotta condotta abusiva della proponente senza documentare in modo circostanziato i presupposti dell'evidenziato abuso.

Il legislatore in relazione al c.d. il cram down fiscale e previdenziale ha previsto il relativo istituto e la *fictio iuris* dell'adesione del creditore erariale e previdenziale nell'ottica di gestire le ipotesi in cui sia necessario, ai fini dell'omologa dell'ADR, eventuali ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate, sempre a fronte della ragionevole soddisfazione dei creditori pubblici e della maggior convenienza dell'impianto negoziale rispetto all'alternativa liquidatoria.

Orbene le allegazioni documentali offerte dalla ricorrente in uno al contenuto della proposta di transazione fiscale e previdenziale ed alle relative percentuali di soddisfazioni indicate consentono, a fronte dell'assenza di una norma che vieti l'omologa degli accordi previsti unicamente per i creditori erariali e previdenziali, di ritenere ammissibile la proposta di accordo nei termini di cui al presente ricorso.

In particolare il piano proposto consente di evidenziare come gli accordi in transazione con Agenzia Entrate e Inps rispondano da un lato alle esigenze di risanamento dell'impresa, dall'altro a quelle di soddisfazione degli enti, consentita dall'utilizzo dei flussi della continuità (nella specie fin d'ora da ritenere plausibile quanto agli obiettivi avuti di mira come evincibile dalla documentazione allegata dalla ricorrente). Tale finalità, fra cui non è secondario il valore azienda in continuità, possono e devono essere raggiunte proprio mediante gli strumenti offerti dal CCII fra cui rientra l'ADR quale paradigma di elasticità e selettività nella scelta (motivata) dei creditori ai quali proporre gli accordi di ristrutturazione.

Vieppiù all'esito della novella normativa di cui all'art. 1 bis l. 103/2023 che ha consentito di delineare ulteriori e stringenti criteri affinché sia eliso il rischio di abusivo utilizzo dello strumento dell'omologa forzosa, le ipotesi di abusività dello strumento sono da ritenere tipizzate e dunque ogni ulteriore valutazioni si palesa ultronea.

Nella specie, seppure per quanto già evidenziato, l'applicazione della novella normativa costituirebbe un *vulnus* al legittimo affidamento della ricorrente sulla pregressa norma (sostanziale) vale la pena precisare come comunque siano rispettati tutti i requisiti della successiva disciplina normativa costituiti dall'interesse concorsuale consistente nella maggior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, quello fiscale afferente la percentuale minima di soddisfazione ed infine il valore costituito dalla continuità d'impresa e dunque dal risanamento della stessa.

Tanto premesso e passando ad esaminare il profilo dell'eccepito difetto di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, fermo quanto ampiamente documentato dalla proponente ed attestato dal professionista indipendente, in tale prospettiva l'opposizione proposta dall'agenzia delle entrate appare generica e carente di adeguato supposto documentale.

In proposito, fermo il principio generale di specifica allegazione e prova incombente su ciascuna parte processuale rispetto alle domande e/o eccezioni proposte risulta presente un ulteriore profilo di inammissibilità discendente proprio dalla circolare dell'agenzia delle Entrate sede centrale che ha espressamente richiamato le Direzioni Provinciali e Regionali al massimo rigore nella prospettazione delle opposizioni sulla convenienza (mancata) degli accordi o dei concordati ove sia fatta richiesta di *cram down* che devono essere

corredate da idonea e specifica documentazione a supporto di quanto dedotto. (v. circolare allegata dalla proponente alla memoria del 29.04.2024).

Ciò premesso ritiene il Collegio come nella specie siano da ritenere rispettati i contestuali requisiti di cui all'art. 63 CCII nonché quelli (seppure non essenziali nella disamina del presente accordo) di cui all'art. 1 bis l. 103/2023.

Il piano e gli accordi prospettati con i creditori AdE e INPS si palesano del tutto in linea con i presupposti di veridicità, correttezza e corretta applicazione dei principi inerenti il trattamento dei creditori negli ADR ed in particolare sussistono i presupposti per omologare coattivamente mediante la c.d. *fictio juris*, dell'adesione del creditore erariale e previdenziale.

In proposito infatti la proponente ha tenuto conto della precisazione del credito operata dal AdE assorbendo il dato indicato da suddetto creditore e riportandolo nel piano; del pari corretta si rileva essere l'indicazione dell'intera posizione debitoria, comprensiva anche dei crediti dei coobbligati, con effetto esdebitatorio della sola Società, così come appare del tutto legittima la compensazione dei crediti di imposta all'esito della risposta del 22.12.2023 con cui la Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate, ha confermato l'effetto della sospensione, che in pendenza di rottamazione e rateizzazione si produce solo con riferimento ai ruoli oggetto di domanda di agevolazione, escludendo così, in pendenza di rottamazione e rateizzazione, la qualifica del contribuente quale soggetto "inadempiente".

Infine vanno richiamate, poiché del tutto condivisibili ed adeguatamente documentate (anche a fronte dell'attestazione del professionista indipendente) le ragioni poste a fondamento della prova della maggior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria anche a fronte della valutazione del patrimonio liquidabile mediante perizie di stima non smentite da ctp allegate dall'opponente AdE. In tale ottica va rilevata la correttezza dell'inserimento, nell'alternativa liquidatoria, del credito garantito da MCC con il privilegio all'uopo riconosciuto ex lege.

Quanto all'opposizione di INPS ferme le ragioni testé illustrate per quanto assimilabili, va ulteriormente evidenziato l'obiettivo maggior utilità per detto ente della prospettata continuità poiché in ipotesi di cessazione dell'attività di impresa a cui conseguirebbero i licenziamenti (volontari o meno) dei dipendenti determinerebbe un ingente esborso di risorse economiche per l'erogazione degli ammortizzatori sociali.

Conclusivamente dunque sono da ritenere superabili le opposizioni proposte dai creditori Agenzia delle Entrate e Inps, nonché sussistono i presupposti per l'omologazione dell'accordo in questione anche mediante applicazione del *cram down* fiscale e previdenziale anche tenuto conto del positivo vaglio operato dall'esperto nominato in

punto di fattibilità dell'accordo e della sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei ai suddetti accordi nei termini di cui al comma 3 dell'art. 57 CCII;

**P.T.M.**

visti gli artt. 48, 56 e 57 CCII

**OMOLOGA**

gli accordi di ristrutturazione dei debiti di \_\_\_\_\_ in persona del suo legale  
rappresentante *pro tempore*, con sede legale a \_\_\_\_\_  
in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*,

**DISPONE**

la notifica e l'iscrizione nel registro delle imprese del presente provvedimento ai sensi dell'art. 45 CCII

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 15/05/2024.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

Il Presidente

dott.ssa Giuliana Filippello